

MARICA DALMONEGO

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Spett.le

COMUNE DI CAVEDINE

Via XXV Aprile n. 26

38073 – Cavedine (TN)

Inviato a mezzo pec: comune@pec.comune.cavedine.tn.it

Oggetto: parere riconoscimento legittimità debito fuori bilancio

La sottoscritta Marica Dalmonego, Revisore di codesto spettabile Ente ai sensi dell'art. 35 della L.R. 1/1993, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2016,

preso visione

della proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto il "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per servizio di manutenzione, riparazione di apparecchiature informatiche ed assistenza software su programmi di office-automation e sistemi operativi di Personal Computer, server e stampanti multifunzioni", presentata con riferimento al riconoscimento di costi relativi a interventi di riparazione e risoluzione di problemi di cui all'oggetto per euro 4.629,55 + iva 22%, per un totale di complessivi euro 5.648,05

premessi che

- ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs 267/2000 i comuni possono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "... e) acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"

- i presupposti per la riconoscibilità del debito fuori bilancio sono rappresentati dalla presenza contestuale dei seguenti fattori:
 1. assenza del procedimento di spesa oppure irregolarità nella sua formalizzazione con violazione delle regole giuscontabili che disciplinano l'iter procedimentale da seguire per assicurare il rispetto della normativa;
 2. dimostrazione che, nonostante le condizioni di cui sopra, l'ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità ed arricchimento per l'ente;
 3. essere in presenza dell'esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell'ente locale;
- con riferimento all'arricchimento per l'ente, la Corte dei Conti del Trentino Alto Adige ha sottolineato che "l'utile d'impresa, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire, come tale, un arricchimento per l'ente". Pertanto, in attuazione a quanto affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite n. 23385/08, il valore dell'arricchimento deve essere quantificato (e di conseguenza liquidato) con riferimento alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dall'impovertito, senza avere in alcuna considerazione il "guadagno sperato", altrimenti detto "utile d'impresa"

preso atto

- che l'Ente dichiara il debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi della lettera f dell'art. 21 del sopra citato T.U., trattandosi di interventi di accertata utilità e arricchimento per l'ente, connessi con l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
- che l'ente non ha, peraltro, quantificato "l'utile d'impresa", ma ha considerato riconoscibile il debito fuori bilancio nel suo ammontare complessivo

visti

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa emesso dal Segretario Comunale, dott. Gianni Gadler, favorevole

MARICA DALMONEGO

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- il parere di regolarità tecnica emesso dal responsabile del servizio competente, geom. Silvano Cattoi, favorevole
- il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Daniela Santoni, favorevoli

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto revisore

evidenziata la necessità di:

- integrare la ricostruzione delle cause della formazione delle partite debitorie, al fine di pervenire all'identificazione del funzionario autore dell'irregolarità procedimentale, non essendo sufficiente rinviare ad una generica "responsabilità di apparato" per disfunzioni organizzative, e ciò anche al fine di individuare i profili di responsabilità
- determinare l'ammontare dell'"utile d'impresa" al fine di quantificare l'effettivo arricchimento per l'ente e, di conseguenza, l'effettivo debito riconoscibile

esprime

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** in merito alla suddetta proposta di delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, **limitatamente alla parte di debito riferita alla sola "diminuzione patrimoniale" dell'impoverito, previa quantificazione dell'"utile d'impresa"**.

Il sottoscritto Revisore, come già raccomandato in precedenti occasioni, ribadisce all'Ente la necessità di adottare ogni misura procedimentale, organizzativa e gestionale necessaria ad evitare che il conferimento di incarichi avvenga senza la contestuale assunzione dei corrispondenti impegni di spesa e nel rispetto delle procedure amministrative approvate.

Ricorda inoltre l'obbligo di trasmettere il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente sezione della Corte dei Conti entro i termini di legge.

Trento, 26 gennaio 2017

Il Revisore

dott. Marica Dalmonego



